

Accesso Civico e Accesso Generalizzato

Il diritto all'accesso civico consiste nella possibilità, concessa ai cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici.

Si distingue in particolare tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.

L'accesso civico semplice può essere esercitato allorché la richiesta verta su dati e informazioni che dovrebbero essere oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma non risultino pubblicati. La richiesta di accesso a qualunque altro dato non oggetto di pubblicazione obbligatoria configura un accesso civico generalizzato e soggiace ai limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati (art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013).

Le strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria.

La richiesta deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l'informazione che si intende acquisire. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

Le richieste di cui sopra devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: istitutofanfani@pec.it.